

**Questione pregiudiziale**

Se l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva 2008/95/CE<sup>(1)</sup>, debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall'accostamento di una combinazione di parole descrittiva e da una sequenza di lettere non descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d'insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si illustrano a vicenda.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 25 febbraio 2011 — Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt**

(Causa C-91/11)

(2011/C 173/06)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundespatentgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

*Convenuta:* Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

*Altra parte nel procedimento:* Deutsches Patent- und Markenamt

**Questione pregiudiziale**

Se l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva 2008/95/CE<sup>(1)</sup>, debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall'accostamento di una sequenza di lettere non descrittiva se considerata isolatamente, e da una combinazione di parole descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d'insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si chiariscono a vicenda.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 2 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Z**

(Causa C-99/11)

(2011/C 173/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica federale di Germania

*Convenuto:* Z

*Altre parti:* Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un atto di persecuzione nell'accezione della suddetta norma in qualunque ingerenza nella libertà di religione che costituisca una violazione dell'art. 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.
- 2) Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:
  - a) se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell'ambito domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE anche nel fatto che nel paese di origine l'esercizio della fede in pubblico comporta un pericolo per l'incolumità, la vita o la libertà fisica, cosicché il richiedente vi rinuncia.
  - b) Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:

se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta pratica della fede come irrinunciabile per se stesso al fine di preservare la propria identità religiosa, o se, in aggiunta, sia necessario che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina religiosa, o se ulteriori restrizioni possano risultare da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di origine.

- 3) Nel caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta affermativamente:

se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell'accezione dell'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE, qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compierà talune pratiche religiose — esulanti dal nucleo essenziale — sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se si possa esigere che il richiedente rinunci a tali pratiche future.

- (<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln (Germania) il 4 marzo 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.**

(Causa C-112/11)

(2011/C 173/08)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

#### Parti

*Ricorrente:* ebookers.com Deutschland GmbH

*Convenuta:* Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

#### Questioni pregiudiziali

Se il disposto dell'art. 23, n. 1, del regolamento (<sup>1</sup>), secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato («opt-in»), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (*nel caso di specie, l'operatore che offre un'assicurazione per l'annullamento del viaggio*), le quali vengono rimosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell'ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea.

- (<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schienen-Control Kommission — Austria) il 18 marzo 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG**

(Causa C-136/11)

(2011/C 173/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Giudice del rinvio

Schiene-Control Kommission

#### Parti

*Ricorrente:* Westbahn Management GmbH

*Convenuta:* ÖBB-Infrastruktur AG

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 8, n. 2, in combinato disposto con l'allegato II, parte II, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (<sup>1</sup>), debba essere interpretato nel senso che l'informazione relativa alle principali coincidenze deve comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell'orario ferroviario, anche la comunicazione di ritardi o soppressioni dei treni in coincidenza.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se l'art. 5, in combinato disposto con l'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (<sup>2</sup>), alla luce dell'art. 8, n. 2, in combinato disposto con l'allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007, debba essere interpretato nel senso che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a mettere a disposizione delle imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi dell'allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007.

(<sup>1</sup>) GU L 315, pag. 14.

(<sup>2</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).